

**REGOLAMENTO MUTUA NUOVA SANITA'**  
**Sezioni Soci**

**ART. 1**

Ai fini di migliorare il rapporto con i propri associati e stimolarne la partecipazione attiva, i soci si possono raggruppare in Sezione Soci che costituiscono unità organica del corpo sociale. Le Sezioni, quale articolazione operativa prevista dall'art. 9 dello Statuto, concorrono a realizzare gli scopi della Mutua.

**ART. 2**

La costituzione di una Sezione della Mutua sul territorio, fra i soci partecipanti ad un Settore specifico delle sue attività o nell'ambito di Fondi, Casse o altre un'entità associativa e organizzativa, è decisa ed attuata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'unificazione di più Sezioni o disporre la divisione.

**ART. 3**

La Sezione è composta dai soci della Mutua, residenti in una località delimitata o partecipanti ad un Settore specifico delle sue attività, oppure associati o dipendenti di un'entità associativa o si avvalgono delle prestazioni di un fondo specifico.

Il consiglio provvede a tenere un elenco aggiornato delle sezioni socie e dell'appartenenza alle stesse dei soci.

**ART. 4**

La Sezione è retta da un Coordinatore designato dai soci della Sezione stessa.

Il coordinatore dura in carica 3 esercizi.

Inizialmente o in caso di mancato accordo nell'elezione del coordinatore o di mancato funzionamento della Sezione, il Consiglio di Amministrazione della Mutua provvede alla designazione del coordinatore o alla sua sostituzione per il periodo necessario alla regolarizzazione del funzionamento della Sezione.

**ART. 5**

Il Coordinatore rappresenta la Sezione della quale coordina l'attività, facilita i rapporti dei soci con la Mutua, collabora con gli organi ed uffici della stessa, compie gli atti delegati dagli organi sociali, cura l'organizzazione e l'informazione degli aderenti.

**ART. 6**

La convocazione delle Assemblee delle sezioni soci, a cura del coordinatore, deve essere deve essere comunicata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima mediante affissione dell'avviso nei locali della Sezione e presso la sede sociale.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora del luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite

qualunque sia il numero dei convocati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea generale dei delegati deve essere preceduta dalle Assemblee delle sezioni soci, che eleggono i loro delegati all'Assemblea generale. Il consiglio di amministrazione determina con apposita delibera, la proporzione o il rapporto con il quale verranno nominati i delegati delle sezioni soci all'Assemblea generale.

#### **Diritti e doveri dei soci**

##### **Art. 7**

Il Socio ha il diritto di usufruire a sua scelta delle prestazioni di uno o più dei Fondi di Mutua Nuova Sanità, sulla base delle combinazioni prescelte e dei contributi versati.

Le prestazioni dei Fondi di Mutua Nuova Sanità e delle relative Combinazioni ed i relativi contributi saranno di anno in anno definite dal Consiglio di Amministrazione e rese note ai Soci in tempo utile attraverso opportune forme di comunicazione.

L'iscrizione ai Fondi vincola il Socio per un anno e si intende rinnovata tacitamente per un ugual periodo.

##### **Art. 8**

Il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato anticipatamente in unica soluzione, secondo le seguenti modalità:

- mediante bonifico bancario;
- mediante assegno bancario o circolare;
- mediante contanti ;
- mediante altri mezzi predisposti dalla Mutua.